COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XLVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria. (3092). 467

PRESIDENTE 467, 468
NANNUZZI 468
BERRY, *Relatore* 468

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

BADINI CONFALONIERI e MARTINO GAETANO: Istituzione di un ruolo ad esaurimento presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri. (3132). 468

PRESIDENTE 468, 469
CARCATERRA, *Relatore*. 468
TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. 469

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Revisione ei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici. (3221). . . 469

PRESIDENTE 469, 474, 477, 479, 481, 485, 486, 487, 488
BERRY, *Relatore* . . 469, 474, 477, 479, 480, 481, 485, 487, 488
NANNUZZI . . . 469, 474, 479, 480, 481, 487

PAG.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. 469, 474, 477, 479, 481, 486, 487
BERLINGUER 486, 487
JACOMETTI. 487, 488

Votazione segreta:

PRESIDENTE 498

La seduta comincia alle 9,45.

BERRY, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Commemorazione.

PRESIDENTE. Come i colleghi avranno certamente già saputo, è deceduta la consorte del nostro collega, onorevole Reale. Rendendomi interprete del nostro unanime sentimento, ho provveduto a nome della Commissione, ad esprimere al collega Reale i sentimenti del nostro più vivo cordoglio.

Rinvio della discussione del disegno di legge. Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria (3092).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria ».

Come i colleghi possono constatare, questo provvedimento è stato assegnato alla nostra Commissione in sede legislativa superando una eccezione di competenza che era stata sollevata dalla Commissione VI (Finanze e tesoro).

Poiché, però, risulta che sono in via di preparazione numerosi emendamenti, sarebbe opportuno credo rinviare la discussione ad altra seduta per avere modo di esaminare compiutamente tutte le questioni poste dagli emendamenti e dal testo del disegno di legge.

NANNUZZI. Poiché, come ha rilevato l'onorevole Presidente, sono stati presentati molti emendamenti, trattandosi anche di materia abbastanza complicata e ricordando, infine, quanto ebbi a sottolineare nella precedente seduta e che, cioè, il Governo sembra orientato ad accettare alcune modifiche suggerite dai sindacati interessati, proporrei di demandare al Presidente la nomina di un Comitato ristretto per la formulazione di un testo che tenga conto, ed eventualmente accolga, le modifiche che, da più parti, vengono richieste.

BERRY, *Relatore*. Non ho nessuna difficoltà ad aderire alla proposta del collega Nannuzzi. D'altronde essa si inquadra nella prassi da noi sempre seguita. Mi permetto solo di ricordare che, per connessione, il Comitato dovrebbe esaminare congiuntamente al provvedimento in esame, la proposta di legge Cappugi n. 1095 e la proposta di legge Pitzalis n. 2516, deferite in sede referente.

NANNUZZI. E anche, credo, la proposta di legge Lizzadri che riguarda il riordinamento degli uffici tecnici erariali.

PRESIDENTE. Nel caso che si decida di nominare il Comitato ristretto penso che potremmo dare senz'altro mandato al Comitato stesso di esaminare tutte le proposte di legge collegate, in modo da elaborare un testo che, valutata la materia del suo complesso, consenta alla nostra Commissione di considerare assorbita o respinta ogni altra proposta.

Se non vi sono obiezioni, così, può, quindi rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Badini Confalonieri e Martino Gaetano: Istituzione di un ruolo ad esaurimento presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri (3132).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Badini Confalonieri e Gaetano Martino: « Istituzione di un ruolo ad esaurimento presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri ».

Questo disegno di legge è già pervenuto all'esame della nostra Commissione ed è stato già rinviato per consentire ulteriori intese tra il Relatore onorevole Carcaterra e il rappresentante del Governo, onorevole Tozzi Condivi.

Vorrei sapere ora se queste intese sono maturate, sicché, proficuamente, si possa discutere o in mancanza, sia più opportuno procedere ad un ulteriore rinvio.

CARCATERRA, *Relatore*. Onorevole Presidente, sono in grado di dire che le intese cui ella accenna ci sono state e anche intense. Solo che l'onorevole rappresentante del Governo ha chiesto di conoscere il parere dei vari Ministeri interessati. Ho l'impressione – e l'onorevole Sottosegretario potrà confermarlo – che solo alcuni Ministeri abbiano risposto poiché attualmente mancherebbe ancora la risposta del Ministero degli esteri, la quale peraltro, risultrebbe essere stata fatta ieri per via telegrafica. Non so se, nel momento in cui parlo, la risposta sia giunta al Sottosegretario Tozzi Condivi visto che fino a ieri sera non era ancora pervenuta agli uffici della Presidenza del Consiglio per la riforma burocratica. Se il rappresentante del Governo crede di poter superare dette difficoltà e soprattutto, se crede che si possa successivamente giungere alla approvazione del disegno di legge nei confronti del quale, lo dichiaro fin d'ora, sono favorevole, pregherei il nostro Presidente di dare senz'altro inizio alla discussione. Se invece il rappresentante del Governo non ritiene di poter superare dette difficoltà, sarei allora favorevole ad un rinvio. Vorrei solo aggiungere, *per incidens*, che occorrerebbe far presto in quanto la situazione che il provvedimento in esame si prefigge di sanare, si aggrava ogni giorno di più. Secondo quanto mi risulta il Ministero dell'interno non intende concedere nemmeno più il comando dei suoi dipendenti al Ministero degli affari esteri. Questo significa in pratica che la nota commissione non funzionerà più. Ora, quella Commissione – e con questo anticipo in parte quello che dovrò dire in sede di relazione – fu istituita a suo tempo dal Presidente De Gasperi per la pubblicazione dei documenti diplomatici; e posso affermare, cosa che è di comune dominio, che essa commissione ha lavorato e preparato una imponente massa di materiale per le future pubblicazioni.

Stando così le cose, i casi sono, evidentemente, due: o si vuole completamente sopprimere la commissione e con essa i compiti a suo tempo affidatile, oppure si ritiene che i fini proposti a suo tempo dal Presidente De Gasperi sono ancora validi e allora bisogna accettarne le conseguenze e, perciò, approvare la proposta all'ordine del giorno.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Mi rendo perfettamente conto delle esigenze prospettate dal relatore, ma non posso non chiedere il rinvio della discussione. E ciò non tanto per l'assenza di questo o quel parere, cosa senza dubbio utile, quanto perché vi è da rivedere tutta l'impostazione del provvedimento proprio per il fatto che il testo proposto pone non poche difficoltà e non può essere accettato dal Governo nella sua attuale formulazione. Difficoltà, dico subito, che non si riferiscono alle finalità della proposta ma al contenuto degli articoli che sono sostanzialmente divergenti da quanto si assume nella relazione ad essi premessa e nel titolo del provvedimento.

PRESIDENTE. Data la richiesta del rappresentante del Governo, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione di questa proposta di legge è rinviata.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici (3221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici », già approvato dalla VI Commissione del Senato.

La Commissione V (Bilancio), in data 4 ottobre 1961 ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Berry, Relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

BERRY, *Relatore*, Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici merita di essere da noi approvato con la massima sollecitudine.

Si tratta, in sostanza, di consentire alle Università e agli Istituti di istruzione superiore il potenziamento dei ruoli del personale non insegnante, necessario perché i servizi possano svolgersi in maniera più proficua di quanto non sia oggi.

A mio giudizio, condiviso, tra l'altro, anche dal Relatore dell'altro Ramo del Parlamento, si tratta di un provvedimento la cui urgenza deve essere ritenuta indilazionabile.

Pertanto, salvo ad intervenire successivamente su singoli problemi che dovessero eventualmente essere sollevati dagli onorevoli colleghi, nel corso dell'esame degli articoli, propongo di passare senz'altro all'esame degli articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Fermo restando il mio voto favorevole a questo disegno di legge, desidero rivolgere alcune osservazioni di carattere marginale al relatore e al Governo circa la prospettiva di carriera dei tecnici preposti all'attività degli uffici e dei servizi dei laboratori delle università, in relazione al coefficiente 325. Come è noto al personale tecnico del Ministero delle finanze (e recentemente abbiamo legiferato anche per altri Ministeri e enti) viene attribuita la progressione di carriera fino al coefficiente 325. Qui invece, i tecnici, qualificati come tali nella tabella *M*, si vedono attribuire soltanto il coefficiente 271 con una preclusione assoluta per il coefficiente 325. Non vedo, in verità, la ragione di questa differenza nel trattamento economico e non capisco perché mentre in altre amministrazioni i tecnici arrivano fino al coefficiente 325, quelli dipendenti dai laboratori universitari e degli istituti astronomici non abbiano la stessa possibilità. Può darsi che vi sia una ragione, ma se c'è desidererei conoscerla e quindi chiedo chiarimenti in tal senso al relatore.

BERRY, *Relatore*. Signor Presidente, credo che questo argomento potremo esaminarlo quando discuteremo le singole tabelle.

NANNUZZI. Quanto è stato fino ad ora rilevato vale anche per la tabella *P*, dove gli impiegati degli osservatori astronomici terminano appunto la carriera col coefficiente 271.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Anche io mi riservo di fare delle osservazioni in sede di discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. A titolo semplicemente informativo vorrei sottolineare che questo disegno di legge è largamente sollecitato dal Ministero della pubblica istruzione e dalla

categoria interessata. Vorrei quindi – senza però che ciò possa costituire un ostacolo ed un limite alle vostre facoltà – invitarvi a presentare emendamenti solo qualora il loro contenuto fosse veramente concreto ed importante; in caso contrario, cioè trattandosi di emendamenti puramente formali, vi pregherei di farne a meno e di approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dal Senato. Tanto dico come espressione di un sentimento che so essere comune al Governo, da una parte, ed ai destinatari dall'altra.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

«Sono istituiti, con effetto dal 1° novembre 1961, presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli, per sopperire alle esigenze funzionali delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria:

a) ruolo dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici (carriera direttiva);

b) ruolo dei tecnici laureati (carriera direttiva);

c) ruolo dei bibliotecari per le biblioteche di Facoltà o Scuole, dei Seminari e degli Istituti scientifici (carriera direttiva);

d) ruolo degli aiuto bibliotecari per le biblioteche predette (carriera di concetto);

e) ruolo del personale amministrativo delle Segreterie universitarie (carriera di concetto);

f) ruolo dei tecnici coadiutori (carriera di concetto);

g) ruolo delle ostetriche (carriera di concetto).

Si applicano nei confronti del personale dei ruoli di cui alle lettere *b*), *f*) e *g*) le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni sul decentramento di servizi del Ministero della pubblica istruzione.

La dotazione organica dei ruoli predetti è determinata nelle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, annesse alla presente legge.

I ruoli organici del personale delle Segreterie universitarie di cui alla legge 6 luglio 1940, n. 1038 e alle successive modificazioni, il ruolo organico dei tecnici di carriera esecutiva e quello degli ausiliari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono sostituiti dal 1° novembre 1961 con quelli stabiliti nelle tabelle *H*, *I*, *L*, *M*, *N*, annesse alla presente legge».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

«Al personale di cui al precedente articolo 1, primo comma, si applicano, per la immissione in ruolo, lo stato giuridico, lo sviluppo di carriera, le disposizioni che vigono al medesimo titolo per gli impiegati civili dello Stato.

Per quanto concerne il personale della carriera tecnica esecutiva e quello della carriera ausiliaria delle Università restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, le quali si osservano anche, in quanto applicabili, per il personale delle carriere tecnica ed ausiliaria degli osservatori astronomici.

Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi è fatta, peraltro, salva l'osservanza delle disposizioni particolari contenute nella presente legge.

Il regolamento di esecuzione della presente legge – da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro – determina i titoli di studio per l'ammissione alle carriere di cui al precedente articolo 1, comma primo, la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sia per l'ammissione alle carriere predette, sia per le promozioni a qualifiche superiori, nonché le prove di esame e le modalità per l'espletamento dei concorsi medesimi».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

«I conservatori dei musei delle scienze e i curatori degli Orti botanici curano la conservazione e l'incremento del patrimonio scientifico dei musei e degli Orti attenendosi alle direttive dei professori ufficiali degli Istituti cui i musei e gli Orti sono annessi; e, qualora il museo non sia in particolare annesso ad Istituto, alle direttive del Preside di Facoltà.

I posti del ruolo dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici vengono ripartiti fra i vari musei ed Orti con decreto del Ministro della pubblica istruzione».

Lo pongo in votazione non risultandomi che sono stati proposti emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

«Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici avvengono:

a) a conservatore o curatore aggiunto, dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore o vice curatore, compreso il periodo di prova;

b) a conservatore o curatore di III classe dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore o curatore aggiunto;

c) a conservatore o curatore di II classe dopo nove anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore o curatore di III classe;

d) a conservatore o curatore di I classe dopo dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore o Curatore di II classe.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del Senato accademico, su motivata proposta del Consiglio di Facoltà.

La promozione a conservatore o curatore di I classe può essere conseguita anche dopo almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore o curatore di II classe mediante esame di merito distinto, indetto secondo modalità da stabilire nel regolamento di esecuzione della presente legge».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

«I posti del ruolo dei tecnici laureati sono assegnati agli Istituti delle facoltà o scuole dotati di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità e, prevalentemente, a quelli le cui attrezzature servano alle attività didattiche e scientifiche di più cattedre.

La ripartizione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro della pubblica istruzione.

Le eventuali modificazioni alla predetta ripartizione, nell'ambito dei posti assegnati a ciascuna Università o Istituto superiore, sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei Consigli di facoltà o scuola, approvata dal Senato accademico.

Limitatamente alla ripartizione da disporsi con effetto dal 1° novembre 1961, i posti saranno assegnati, con precedenza, agli Istituti presso i quali presti servizio personale cui sia stato conferito un incarico ai sensi dell'articolo 3, lettera *c*) della legge 5 marzo 1961, n. 158».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

«Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo dei tecnici laureati avvengono:

a) a tecnico laureato di II classe, dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di tecnico laureato di III classe, compreso il periodo di prova;

b) a tecnico laureato di I classe, dopo tre anni di permanenza nella qualifica di tecnico laureato di II classe;

c) a tecnico laureato principale dopo cinque anni di permanenza nella qualifica di tecnico laureato di I classe;

d) a tecnico laureato capo dopo cinque anni di permanenza nella qualifica di tecnico laureato principale.

Le promozioni predette sono subordinate a giudizio favorevole espresso dal competente Consiglio di facoltà o scuola, su motivata proposta del professore-direttore dell'Istituto».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

«Gli assistenti ordinari a cattedre universitarie con almeno cinque anni di servizio possono, su conforme parere della sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, essere trasferiti nei ruoli dei conservatori e curatori, dei tecnici laureati nonché in quello degli ingegneri di cui al successivo articolo 45.

Il collocamento nei ruoli di cui al precedente comma è effettuato nella qualifica corrispondente a quella acquisita organicamente nel ruolo di provenienza e con attribuzione di trattamento economico non superiore a quello fruito all'atto del collocamento».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

«Il personale del ruolo dei Bibliotecari delle biblioteche di facoltà o scuola, dei Seminari e degli Istituti è addetto, alla dipendenza dei direttori delle biblioteche stesse, ai servizi bibliotecnici di ciascun Ateneo. In particolare esso, avvalendosi dell'opera del personale di cui al successivo comma, provvede alla revisione ed organizzazione dei cataloghi alfabetici per autore e collabora coi singoli direttori per la compilazione dello schedario per quanto riguarda i cataloghi per materia e per soggetto.

Il personale del ruolo degli aiuto bibliotecari disimpegna i servizi tecnici delle Biblioteche, alle dipendenze del Bibliotecario e del Direttore della biblioteca.

I lavori di archivio, di registrazione, di copia, di microfotografia e per il servizio di prestito, sono disimpegnati dal personale compreso nel ruolo organico della carriera esecutiva degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

I posti del ruolo dei Bibliotecari e quelli del ruolo degli Aiuto bibliotecari sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, fra le Università e gli Istituti di istruzione superiore in rapporto alle esigenze delle singole Biblioteche».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

«I posti dei ruoli dei tecnici laureati, dei tecnici coadiutori e delle ostetriche sono conferiti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami, bandito dal Rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione. Il bando è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto rettorale.

Dei risultati dei concorsi viene data notizia, previa approvazione degli atti da parte del Ministro, nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina dei vincitori è disposta con decreto del Ministro.

Per i trasferimenti del personale di cui al presente articolo si osservano le norme previste per i tecnici di carriera esecutiva».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

«I posti di ruolo di tecnico coadiutore sono assegnati agli Istituti delle facoltà o scuole con riferimento alla consistenza dell'attrezzatura didattico-scientifica ed alle esigenze della ricerca, della sperimentazione e delle esercitazioni.

La ripartizione è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Le modificazioni alla ripartizione stessa sono parimenti disposte con decreto ministeriale su proposta dei Consigli di facoltà o scuola, approvata dal Senato accademico.

Limitatamente alla ripartizione da disporsi con effetto dal 1° novembre 1961, i posti saranno assegnati, con precedenza, agli Istituti presso i quali presti servizio personale cui sia stato conferito un incarico ai sensi dell'articolo 3, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 158.

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

«Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo dei tecnici coadiutori avvengono:

a) a tecnico coadiutore di 3ª classe, dopo un triennio di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore aggiunto, compreso il periodo di prova;

b) a tecnico coadiutore di 2ª classe, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore di 3ª classe;

c) a tecnico coadiutore di 1ª classe, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore di 2ª classe;

d) a tecnico coadiutore capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore di 1ª classe.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del Consiglio di facoltà o scuola competente, su motivata proposta del professore direttore di Istituto».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

«Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo delle ostetriche avvengono:

a) a ostetrica di 3ª classe, dopo un triennio di effettivo servizio nella qualifica di ostetrica aggiunta, compreso il periodo di prova;

b) a ostetrica di 2ª classe, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ostetrica di 3ª classe;

c) a ostetrica di 1ª classe, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ostetrica di 2ª classe;

d) a ostetrica capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ostetrica di 1ª classe.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole della Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del professore ufficiale di Clinica ostetrica e ginecologica».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13:

«Alle esigenze funzionali annesse ai posti disponibili nei ruoli di cui alle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *F*, *G*, può provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi da disporsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Ai titolari degli incarichi di cui al precedente comma è attribuito un compenso mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle disposizioni vigenti per la categoria del personale statale non di ruolo corrispondente alla carriera cui appartengono i posti relativi all'incarico.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo, o al rientro in servizio del titolare sostituito.

I posti disponibili nei ruoli di cui al presente articolo debbono essere messi a concorso entro due anni dalla loro vacanza ferma restando, peraltro, l'osservanza di quanto è disposto nel successivo articolo 16 comma secondo.

Per i primi due anni di attuazione della presente legge, l'incarico per i posti di tecnico laureato o diplomato potrà essere conferito, con l'assenso degli interessati, anche a tecnici già in servizio all'entrata in vigore della presente legge, senza pregiudizio della posizione giuridica, della progressione in carriera e del trattamento economico di cui essi siano provvisti alla data suddetta. Qualora il trattamento economico di cui gli interessati sono provvisti sia inferiore a quello proprio dei coefficienti 271 e 202, rispettivamente per i laureati e diplomati, la differenza viene corrisposta con apposito assegno personale non pensionabile e riassorbibile con gli eventuali successivi aumenti.

Le nomine a tecnico incaricato, laureato o diplomato, già conferite ai sensi dell'articolo 3, lettere *c*) e *d*) della legge 5 marzo 1961, n. 158, s'intendono disposte a tutti gli effetti previsti del presente articolo».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14:

«Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 3, lettera *c*) della legge 5 marzo 1961, n. 158, costituiranno in caso di parità di merito titolo di preferenza nei concorsi che saranno indetti per la prima copertura dei posti di tecnico laureato assegnati a ciascun Istituto».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15:

«Nella prima applicazione della presente legge, metà dei posti del ruolo dei bibliotecari sono conferiti mediante concorso, da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data del 1° novembre 1961, funzioni di bibliotecario e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per quanto concerne il ruolo degli aiuto-bibliotecari, nei confronti del personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data predetta, funzioni non inferiori a quelle di aiuto-bibliotecario e sia in possesso del ti-

tolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per la ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

Nella prima applicazione della presente legge i posti di ruolo dei conservatori e dei curatori potranno, presso ciascun Ateneo, essere coperti mediante concorso indetto per la rispettiva qualifica iniziale e riservato al personale che abbia esercitato nell'Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data del 1° novembre 1961, le rispettive funzioni e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

Nei confronti del personale che venga immesso ai sensi dei precedenti commi nei ruoli indicati nei commi medesimi, l'anzianità maturata nel ruolo cui attualmente appartiene con qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente 202 sarà utile per due terzi e, comunque, per non più di quattro anni complessivi ai fini della progressione di carriera. Coloro, peraltro, che nel ruolo di provenienza abbiano maturato, alla data del 1° novembre 1961, una anzianità di servizio di almeno 10 anni conserveranno lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera di provenienza con l'anzianità conseguita nel coefficiente stesso, anzianità che è riconosciuta utile ai fini di carriera ed economici ».

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. A proposito di questo articolo devo dire che, mentre negli articoli 16, 17 e 18 si fa riferimento all'assegnazione dei posti mediante valutazione dei titoli o per esame o per valutazione dei titoli congiuntamente ad esame, nell'articolo 15 si parla semplicemente di concorso, senza alcuna specificazione. È sufficiente questa indicazione generica?

NANNUZZI. Trattandosi di un concorso riservato, è evidente che questo articolo si riferisce al concorso interno.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. D'accordo, onorevole Nannuzzi, ma a mio avviso bisogna precisare chiaramente le modalità del concorso.

BERRY, *Relatore*. Vorrei far presente agli onorevoli colleghi che questo è uno degli articoli che ha subito emendamenti da parte dell'altro ramo del Parlamento e sottolineare inoltre che il testo originario del disegno di legge prevedeva che i posti potessero essere conferiti mediante concorso per esami da espletare tra il personale in servizio. In definitiva, la volontà emersa in sede di formulazione del disegno di legge originario era quella di bandire un concorso per il personale già in servizio nei ruoli di bibliotecario. Il fatto poi che in sede di esame dell'articolo 15, accogliendo, evidentemente, alcuni emendamenti, l'altro ramo del Parlamento abbia omesso di precisare che si tratta di concorso per esami, mi sembra che sia questione di non eccessivo rilievo, una volta che si dovesse manifestare concordemente la volontà del legislatore, in entrambi i rami del Parlamento, di bandire un concorso riservato.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Insisto sulla necessità di una specificazione, così come è stato nei casi degli articoli 16, 17, 18 e 20.

BERRY, *Relatore*. Ritengo di poter individuare la differenziazione esistente tra gli articoli 15 e 16. Mentre nell'articolo 15 si prevede un concorso riservato totalmente al personale che abbia svolto mansioni di bibliotecario, nell'articolo 16 si prevede un concorso riservato soltanto per l'80 per cento a questo personale. In conseguenza di questo fatto, si ammette al concorso chi ha già espletato queste mansioni e per il quale l'amministrazione deve esprimere un parere ben più fondato dell'esame-colloquio. Ritengo perciò che si possa largamente conferire all'esecutivo la facoltà di stabilire le modalità del concorso. In definitiva, nel caso in questione, si tratta di un concorso riservato soltanto in parte al personale che presta servizio nelle carriere di concetto.

NANNUZZI. L'onorevole relatore forse dimentica che anche il primo comma dell'articolo 15 afferma che la metà dei posti del ruolo dei bibliotecari sono conferiti mediante concorso.

PRESIDENTE. A questo punto della discussione mi permetto fare una proposta. Accantoniamo per il momento l'articolo 15, che riprenderemo in esame solo se si renderà necessario introdurre emendamenti negli altri articoli e, per intanto, procediamo nell'esame dei successivi articoli nella speranza di poter concludere senza la necessità di emendare il testo pervenutoci dal Senato. In questo caso, potremmo limitarci a segnalare le anomalie esistenti tra questi due articoli, con l'invito di risolverle in sede di coordinamento, se, come credo, si tratta di errore materiale. Ove in sede di coordinamento ciò non fosse possibile, si potrebbe quindi invitare il rappre-

sentante del Governo ad intervenire presso il Ministero della pubblica istruzione perché i concorsi di cui ci stiamo occupando vengano espletati con le modalità previste per casi analoghi.

Se non ci sono obiezioni, procediamo nell'esame dei successivi articoli.

Do lettura dell'articolo 16.

« Nella prima applicazione della presente legge, l'80 per cento dei posti della carriera di concetto di Segreteria degli Uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore sono conferiti mediante concorso per esami e per titoli riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti delle Segreterie universitarie, che siano in possesso di diploma di istruzione media di 2° grado.

Al concorso di cui al precedente comma, possono, altresì, prendere parte:

a) gli appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti di carriera esecutiva degli uffici amministrativi universitari sprovvisti del predetto diploma, purché siano in possesso di quello di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non inferiore ad archivista o equiparata o abbiano, alla data del 1° novembre 1961, un'anzianità di servizio non inferiore a dieci anni;

b) coloro che, nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo *C*) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari.

Il personale che venga immesso nel ruolo della carriera di concetto di Segreteria ai sensi del presente articolo e che abbia maturato, nel ruolo di provenienza, un'anzianità di servizio di almeno dieci anni, conserverà lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera di provenienza con l'anzianità maturata nel coefficiente stesso.

Il personale del ruolo dei tecnici di carriera esecutiva che svolga mansioni proprie degli uffici amministrativi e che, avendo titolo a partecipare al concorso previsto dal presente articolo, non vi prenda parte, ovvero partecipandovi, non risulti fra i vincitori, viene collocato in soprannumero *ad personam* rispetto al ruolo di appartenenza, con effetto dal 90° giorno successivo a quello della pubblicazione dei risultati del concorso stesso ».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 17:

« Nella prima applicazione della presente legge, i posti di ruolo dei tecnici coadiutori che verranno assegnati ogni anno saranno conferiti, presso ciascun Istituto, mediante concorsi per esami pratici e per titoli da indirsi dal Rettore dell'Università o Istituto di istruzione superiore e da espletare tra i tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che, alla data del 1° novembre 1961, si trovino in servizio da almeno un biennio presso Istituti delle Facoltà o Scuole universitarie e siano in possesso di un diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado riconosciuto valido dal Ministro della pubblica istruzione in rapporto alle specifiche esigenze dell'Istituto, nonché degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto.

Possono, altresì, essere ammessi ai predetti concorsi anche i tecnici di ruolo della carriera esecutiva sprovvisti del diploma di cui al precedente comma, purché abbiano almeno 6 anni di servizio e siano in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 3, lettera *d*) della legge 5 marzo 1961, n. 158, costituiranno in caso di parità di merito, titolo di preferenza nei concorsi di cui al presente articolo ».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18:

« Nella prima applicazione della presente legge, l'immissione nella qualifica iniziale del ruolo di concetto delle ostetriche è subordinata all'esito favorevole di apposito concorso nazionale per titoli ed esami da espletare tra le ostetriche appartenenti all'attuale ruolo organico dei tecnici e che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, trovinsi in servizio presso le cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie o presso la Scuola di ostetricia di Venezia e siano in possesso del diploma rilasciato da una Scuola di ostetricia annessa alle predette Cliniche ovvero da scuole di ostetricia parificate e degli altri requisiti prescritti per accedere al predetto ruolo di concetto.

Le ostetriche che non superano il concorso di cui al precedente comma, o che non vi partecipano, permangono in servizio nell'attuale posizione di ostetriche della carriera esecutiva ai sensi e secondo le norme

di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465. In corrispondenza delle unità di personale che verranno a trovarsi nelle condizioni di cui al presente comma saranno lasciati vacanti altrettanti posti nel ruolo di concetto delle ostetriche ».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 19:

« Nei confronti del personale che venga immesso, ai sensi dei precedenti articoli 17 e 18, nel ruolo dei tecnici coadiutori ed in quello delle ostetriche, l'anzianità maturata nel ruolo cui attualmente appartiene con qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente 202, sarà utile per due terzi ai fini della progressione di carriera e per non più di quattro anni complessivi. Coloro, peraltro, che nel ruolo di provenienza abbiano maturato, alla data del 1° novembre 1961, un'anzianità di servizio per lo meno di 10 anni, conserveranno lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera esecutiva con l'anzianità conseguita nel coefficiente stesso, anzianità che è riconosciuta utile ai fini della progressione di carriera ed economica».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 20:

« Nella prima attuazione della presente legge, i posti in aumento in ciascuno dei ruoli organici di cui alle tabelle *H*, *I* ed *L*, e risultanti disponibili dopo effettuate le promozioni alle varie qualifiche, potranno essere conferiti mediante concorsi per esami da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle rispettive categorie d'impiego non di ruolo delle Segreterie universitarie, nonché tra il personale che per almeno due anni, alla data del 1° novembre 1961, abbia esercitato nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore statali funzioni proprie dei posti messi a concorso e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti ad eccezione di quello del limite massimo di età.

Ai concorsi previsti dal presente articolo, potranno essere ammessi anche coloro che, appartenendo ad altri ruoli del Ministero della pubblica istruzione, abbiano esercitato per almeno cinque anni, alla data predetta, mansioni inerenti ai servizi universitari e siano in possesso dei prescritti titoli e requisiti.

Il servizio di ruolo in base al quale gli interessati saranno eventualmente ammessi ai concorsi, ai sensi del comma precedente, sarà, in caso di nomina, valutato ai fini della progressione in carriera per non più di tre anni.

In dipendenza delle unità di personale che, effettuati i concorsi di cui al precedente comma, risultino ancora in servizio nei predetti ruoli aggiunti e nelle predette categorie d'impiego non di ruolo, saranno tenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici.

Per l'ammissione al concorso a posti di qualifica iniziale nella carriera direttiva sono considerate valide lauree diverse da quelle previste dall'articolo 2 della legge 6 luglio 1940, n. 1038.

Per il ruolo di carriera esecutiva è fatta salva l'osservanza del disposto dell'articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 21:

« La carriera del personale di ragioneria delle Segreterie universitarie è compresa tra le carriere speciali previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'articolo 2 della legge 6 luglio 1940, numero 1038, è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli organici delle Segreterie universitarie sono richiesti i seguenti titoli di studio:

a) per il ruolo della carriera direttiva: la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o in lettere, o in filosofia o in materie letterarie o in pedagogia o in economia e commercio o in scienze economiche marittime, o altro titolo ad esse lauree riconosciuto equipollente;

b) per il ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo: il diploma di maturità classica o di maturità scientifica, o di abilitazione magistrale;

c) per il ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria: diploma di abilitazione tecnica rilasciato da Istituti tecnici (sezione commerciale) ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e

ragioneria) ovvero diploma di ragioniere e di perito commerciale rilasciato da Istituto tecnico commerciale;

d) per il ruolo della carriera esecutiva la licenza di istituto medio di primo grado ».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 22:

« Le promozioni di impiegati delle Segreterie universitarie, in servizio almeno dal 23 marzo 1939, alle qualifiche di Consigliere di 1ª classe, di Ragioniere, di Archivista, disposte in applicazione della legge 17 aprile 1957, n. 270, sono riportate, con esclusione delle competenze arretrate, alla data del 31 dicembre 1951 ».

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Questo articolo non è accettabile perchè con esso si intende risolvere il problema del personale « trentanovista », per le sole categorie dei dipendenti dell'università. Non è possibile, onorevoli colleghi, accordare un beneficio fino ad ora sospeso per il personale di altre amministrazioni, appunto al fine di poter, eventualmente, concederlo ai dipendenti di tutte, indistintamente, le amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Mi incombe l'obbligo di dire come si è pervenuti alla approvazione del testo trasmessoci dal Senato.

La discussione si è svolta in questa maniera: in un primo momento il provvedimento era stato assegnato in sede referente alla Commissione Istruzione del Senato, la quale aveva proceduto alla nomina di un Comitato ristretto per la elaborazione di un nuovo testo. Conclusosi il lavoro del Comitato ristretto, veniva chiesto alla Presidenza il passaggio alla sede legislativa e così il testo del Comitato ristretto veniva approvato senza alcun emendamento.

Tutta questa procedura ha fatto perdere le tracce di tutte le proposte e degli emendamenti avanzati in sede di Comitato ristretto.

BERRY, *Relatore*. Comunque, rilevante a questo riguardo è che l'approvazione di una norma consimile prevede l'estensione del disposto dell'articolo 6 della legge 1928. In conseguenza di ciò si potrebbe accedere alle qualifiche di direttore di sezione, primo archivista o primo ragioniere senza sostenere l'esame per merito distinto o di idoneità. La cosa è quindi grave non soltanto per la questione della retrodatazione ma anche perché costituirebbe una grave deroga alla norma stabilita dal testo unico.

Propongo quindi la soppressione dell'articolo 22.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Aderisco alla richiesta di soppressione dell'articolo 22 avanzata dall'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole relatore tende a sopprimere l'articolo 22 non tanto perché in contrasto con il contenuto della norma, della quale si potrà discutere, ma perché la discussione deve essere fatta in opportuna sede in relazione ad analoghe situazioni di tutti gli altri « trentanovisti ».

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 22.

(*È approvata*).

Con la soppressione di questo articolo cade la riserva relativa all'accantonamento dell'articolo 15, del quale ho già dato lettura.

Si tratta in sostanza di emendare il primo comma dell'articolo 15, aggiungendovi, secondo la proposta Nannuzzi e secondo anche quello che mi sembra l'orientamento della Commissione, le parole « per esami e titoli » dopo le parole « conferiti mediante concorso ».

Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 15 con l'emendamento testé approvato:

« Nella prima applicazione della presente legge, metà dei posti del ruolo dei Bibliotecari sono conferiti mediante concorso per esami e per titoli da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data del 1° novembre 1961, funzioni di Bibliotecario e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per quanto concerne il ruolo degli Aiuto-bibliotecari, nei confronti del personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data predetta, funzioni non inferiori a quelle di Aiuto-bibliotecario e sia in possesso del ti-

tolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per la ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

Nella prima applicazione della presente legge i posti di ruolo dei conservatori e dei curatori potranno, presso ciascun Ateneo, essere coperti mediante concorso indetto per la rispettiva qualifica iniziale e riservato al personale che abbia esercitato nell'Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data del 1° novembre 1961, le rispettive funzioni e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

Nei confronti del personale che venga immesso ai sensi dei precedenti commi nei ruoli indicati nei commi medesimi, l'anzianità maturata nel ruolo cui attualmente appartiene con qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente 202 sarà utile per due terzi e, comunque, per non più di quattro anni complessivi ai fini della progressione di carriera. Coloro, peraltro, che nel ruolo di provenienza abbiano maturato, alla data del 1° novembre 1961, una anzianità di servizio di almeno 10 anni conserveranno lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera di provenienza con l'anzianità conseguita nel coefficiente stesso, anzianità che è riconosciuta utile ai fini di carriera ed economici».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 23 al quale non sono stati presentati emendamenti:

«Le disposizioni relative all'inquadramento nei ruoli statali del personale di Segreteria degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e del personale di Segreteria e tecnico della libera Università di Camerino, contenute, rispettivamente, nell'articolo 3 della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, e nell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 254, sono sostituite dalle seguenti.

Il personale di Segreteria degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e della libera Università di Camerino che, alla data, rispettivamente, del 3 dicembre 1957 e del 1° novembre 1958, trovavasi in servizio di ruolo negli Atenei medesimi, sarà inquadrato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in uno dei ruoli delle Segreterie universitarie, del quale abbia esercitato le funzioni da almeno tre anni alle date predette. L'inquadramento sarà effettuato per qualifiche non superiori a quelle di direttore di sezione, di primo ragioniere e di primo archivista, prescindendosi, ove occorra, dal possesso del titolo di studio prescritto per la rispettiva carriera e tenendosi conto, per ciascuno impiegato, dell'anzianità di servizio, dei titoli posseduti e delle note di qualifica riportate.

Il personale tecnico in servizio di ruolo nell'Università di Camerino alla data del 1° novembre 1958 è inquadrato nel corrispondente ruolo statale dei tecnici di carriera esecutiva, prescindendosi, ove occorre, dal possesso del prescritto titolo di studio, con le condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi hanno effetto dalle date di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, e della legge 13 marzo 1958, n. 254, rispettivamente per il personale degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e della Università di Camerino e potranno essere disposti anche in soprannumero rispetto ai posti disponibili nelle qualifiche sopra indicate, salvo riassorbimento con l'entrata in vigore della presente legge.

Il personale di Segreteria e tecnico in servizio nell'Università di Camerino alla data del 1° novembre 1958 e nei cui confronti non sia applicabile il comma primo del presente articolo, sarà inquadrato, con effetto dalla data predetta, nelle categorie d'impiego statale non di ruolo ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 287. Il personale medesimo potrà, comunque, partecipare, in deroga al limite di età, ad uno dei concorsi di cui agli articoli 11, 15 e 16 della presente legge.

Il personale di ruolo degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e della Università di Camerino che, alla data di pubblicazione della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, e della legge 13 marzo 1958, n. 254, non si è trovato in servizio perché dichiarato dimesso o perché collocato in pensione prima di aver raggiunto il limite di età, potrà essere assunto nei ruoli del personale di segreteria, ed inquadrato nella carriera e nella qualifica corrispondenti alla carriera ed al grado ricoperti all'atto della cessazione dal servizio presso i predetti Atenei in base al relativo statuto.

Il personale di cui al presente articolo che, per almeno tre anni, abbia esercitato presso i predetti Atenei le funzioni di Direttore amministrativo, potrà essere inqua-

drato, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, nella qualifica di Direttore amministrativo di 2ª classe in uno dei posti che, per la qualifica medesima, sono istituiti con la presente legge».

BERRY, *Relatore*. Alla fine del terz'ultimo comma va corretto il riferimento agli articoli 11, 15 e 16 cui va sostituito il riferimento agli articoli 16, 20 e 24 (il quale ultimo diverrà 23 data la soppressione dell'articolo 22).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23 con incorporato l'emendamento del Relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 24:

« Nella prima attuazione della presente legge, i posti recati in aumento in ciascuno dei ruoli organici di cui alle tabelle *M* ed *N* saranno conferiti mediante concorsi per titoli da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle rispettive categorie di impiego non di ruolo, nonché tra il personale che, alla data del 31 marzo 1961 abbia comunque prestato servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore con mansioni proprie dei posti messi a concorso per un periodo non inferiore a 90 giorni e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, ad eccezione di quello del limite massimo di età.

In dipendenza delle unità di personale che, effettuati i concorsi di cui al precedente comma, risultino ancora in servizio nei predetti ruoli aggiunti e nelle predette categorie di impiego non di ruolo saranno tenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici ».

NANNUZZI. Al comma primo vengono specificati i termini e i requisiti per partecipare ai concorsi, « nella prima attuazione della presente legge ».

Il testo dice esattamente: « ... tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti nelle rispettive categorie di impiego non di ruolo, nonché tra il personale che alla data del 31 marzo 1961 abbia comunque prestato servizio presso le università e gli istituti di istruzione superiore con mansioni proprie dei posti messi a concorso per un periodo non inferiore a 90 giorni ».

Nel testo si parla quindi di servizio prestato comunque. Questo è importante perché di fatto, accanto ad un personale che presta il servizio continuativamente, vi è del personale utilizzato per i cosiddetti « cambi », cioè, personale che presta servizio non continuativamente per le sostituzioni in periodi di ferie, o per malattia, o per altre evenienze. Occorrerebbe quindi chiarire la portata della parola « comunque » per sapere se essa si riferisce anche a questo particolare tipo di personale che pur essendo a disposizione delle Università e degli altri Istituti e pur essendo utilizzato saltuariamente, svolge il proprio lavoro con una certa « continuità discontinua », se il bisticcio delle parole lo consentisse. D'altra parte bisogna considerare che questo personale utilizzato saltuariamente è quasi sempre personale molto meritevole.

Per tutte queste considerazioni, proporrei di chiarire questo punto dell'articolo per consentire ai dipendenti « saltuari » di accedere ai benefici di carriera disposti per il personale stabile.

BERRY, *Relatore*. L'osservazione mi sembra giusta e non sarei contrario a modificare questa parte dell'articolo dicendo, ad esempio, « per un periodo anche non continuativo ».

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Poiché tanto il Relatore quanto il rappresentante del Governo si dichiarano favorevoli all'emendamento Nannuzzi inteso ad aggiungere dopo le parole « per un periodo », le parole « anche non continuativo », pongo in votazione l'articolo 24 con la modificazione testé introdotta:

« Nella prima attuazione della presente legge, i posti recati in aumento in ciascuno dei ruoli organici di cui alle tabelle *M* ed *N* saranno conferiti mediante concorsi per titoli da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle rispettive categorie di impiego non di ruolo, nonché tra il personale che, alla data del 31 marzo 1961 abbia comunque prestato servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore con mansioni proprie dei posti messi a concorso per un periodo anche non continuativo non inferiore a 90 giorni e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, ad eccezione di quello del limite massimo di età.

In dipendenza delle unità di personale che, effettuati i concorsi di cui al precedente comma, risultino ancora in servizio nei predetti ruoli aggiunti e nelle predette categorie di

impiego non di ruolo saranno tenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 25:

« Lo sviluppo di carriera per il personale del ruolo di cui alla annessa tabella *M* si svolge nei modi di cui appresso.

All'atto della nomina in ruolo il tecnico o infermiere è assegnato al coefficiente 157 con la qualifica di tecnico o infermiere in prova.

Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia, consegue la stabilità ed è assegnato al coefficiente 180 con la qualifica di tecnico o infermiere di 3ª classe.

Dopo quattro anni di permanenza nel coefficiente 180 è assegnato al coefficiente 202 con la qualifica di tecnico o infermiere di 2ª classe. In tale coefficiente permane otto anni, al termine dei quali è assegnato al coefficiente 229 con la qualifica di tecnico o infermiere di 1ª classe. L'assegnazione al coefficiente 229 può essere conseguita anche dopo almeno cinque anni di permanenza nel coefficiente 202, previo esame di idoneità.

Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, è assegnato al coefficiente 271 con la qualifica di tecnico o infermiere principale.

All'atto della nomina in ruolo, l'infermiera fornita del diploma rilasciato da Scuola convitto professionale è assegnata al coefficiente 180 con la qualifica di infermiera diplomata in prova.

Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia, consegue la stabilità ed è assegnata al coefficiente 202 con la qualifica di infermiera diplomata.

Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 202 è assegnata al coefficiente 229 con la qualifica di capo sala. In tale coefficiente permane otto anni, al termine dei quali è assegnata al coefficiente 271 con la qualifica di capo sala principale. L'assegnazione al coefficiente 271 può essere conseguita anche dopo almeno cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, previo esame di idoneità.

Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271 è assegnata al coefficiente 325 con la qualifica di capo sala superiore.

All'atto della nomina in ruolo l'infermiera fornita di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice è assegnata al coefficiente 202 con la qualifica di vice capo sala in prova.

Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia, consegue la stabilità con la qualifica di vice capo sala.

Dopo tre anni dalla conferma a stabile, è assegnata al coefficiente 229 con la qualifica di capo sala. In tale coefficiente permane otto anni, al termine dei quali è assegnata al coefficiente 271 con la qualifica di capo sala principale. L'assegnazione al coefficiente 271 può essere conseguita anche dopo almeno cinque anni di permanenza nei coefficiente 229, previo esame di idoneità.

Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271 è assegnata al coefficiente 325 con la qualifica di capo sala superiore.

Tutti i passaggi di qualifica, previsti dal presente articolo, sono subordinati al giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia.

Nei confronti delle ostetriche che permangono nel ruolo di carriera esecutiva ai sensi dell'articolo 18 (comma secondo, della presente legge si osservano le norme previste dal presente articolo per le infermiere fornite di diploma di scuola-convitto professionale ».

NANNUZZI. All'articolo 25 vi è una questione che si riallaccia a quella più generale dei tecnici. Se la nostra Commissione si orienta verso la concessione ai tecnici del coefficiente 325, come ritengo giusto, bisognerebbe modificare per coerenza anche il punto che a ciò si riferisce. In altri termini anche per il tecnico occorre inserire un comma con il quale viene precisato il passaggio al coefficiente 325. Non so tuttavia se sia il caso di decidere adesso in merito ai ritocchi da apportare alla tabella *M* inserendo questo comma, oppure se farlo in un successivo momento.

BERRY, *Relatore*. Normalmente la carriera dei tecnici segue una progressione uniforme per tutti gli uffici amministrativi, cioè la carriera degli applicati, archivisti, ecc., cui corrisponde il coefficiente 271. Solo eccezionalmente si trova talvolta il coefficiente n. 325. Ma si tratta di casi che riguardano soltanto talune carriere del personale esecutivo del Ministero delle finanze. Questa eccezione trova la sua ragion d'essere nel fatto che quel personale è altamente qualificato, quasi sempre a contatto con il pubblico e specialmente con i contribuenti. Un personale, quindi, che deve acquisire una notevole competenza e sul quale gravano notevoli responsabilità Qual-

che cosa del genere si trova anche nel personale tecnico agrario, per i cosidetti assistenti agrari superiori, ma in tutti gli altri casi il coefficiente non supera quello relativo al 271. Con ciò non voglio escludere a priori che la richiesta formulata dal collega Nannuzzi abbia un certo fondamento. Ma prima che come relatore io mi pronunci, occorrerebbe approfondirla; è ovvio infatti che se concediamo il coefficiente richiesto senza aver prima esaminato bene le conseguenze, ci troveremo probabilmente di fronte a numerose altre richieste consimili da parte degli altri dipendenti dello Stato.

NANNUZZI. Mi rendo conto delle perplessità del relatore, ma bisogna tener presente che in questo caso si tratta di una carriera veramente tecnica perché gli infermieri tanto per fare un esempio, non possono non essere paragonati ai tecnici, trattandosi dopo tutto di un lavoro che esce fuori dalla normale attività amministrativa ed impiegatizia.

PRESIDENTE. Qual è il parere del rappresentante del Governo?

BERRY, *Relatore*. Ho soltanto una osservazione da fare ad integrazione di quanto da me precedentemente espresso e cioè che il coefficiente 325, relativo alle infermiere, è stato istituito dall'altro ramo del Parlamento con un emendamento aggiuntivo. Infatti, il testo orginario del provvedimento non ammetteva simile principio.

NANNUZZI. Ma se concediamo il coefficiente 325 alle infermiere, che sono in possesso di un diploma rilasciato dalle scuole-convitto nazionali, a maggior ragione dobbiamo concederlo ai tecnici che lavorano nei laboratori. Dopo tutto questi ultimi non sono inferiori per preparazione e mansioni alle prime!

PRESIDENTE. Mi pare di capire che su questo particolare punto esiste una specie di richiesta di rinvio. Ciò significa che non possiamo concludere nulla su questo articolo.

BERRY, *Relatore*. Onorevole Nannuzzi, secondo la sua richiesta, dovremmo allora aggiungere a quello delle infermiere capo sala superiori anche il gruppo dei tecnici superiori?

NANNUZZI. Per aderire alla mia richiesta si dovrebbe aggiungere, il seguente capoverso: « Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271 è assegnato al coefficiente 325 con la qualifica di tecnico capo o infermiere capo ».

BERRY, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole a questo emendamento.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Anche io non ho niente da obiettare.

PRESIDENTE. All'articolo 25 viene proposto dall'onorevole Nannuzzi, con l'adesione dell'onorevole Relatore e dell'onorevole rappresentante del Governo, l'inserzione, dopo il quinto, del seguente comma: « Dopo sei anni di permanenza di coefficiente 271 è assegnato al coefficiente 325 con la qualifica di tecnico capo o infermiere capo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 25 nel suo complesso che, dopo l'emendamento Nannuzzi testè approvato risulta così formulato:

« Lo sviluppo di carriera per il personale del ruolo di cui alla annessa tabella *M* si svolge nei modi di cui appresso.

All'atto della nomina in ruolo il tecnico o infermiere è assegnato al coefficiente 157 con la qualifica di tecnico o infermiere in prova.

Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia, consegue la stabilità ed è assegnato al coefficiente 180 con la qualifica di tecnico o infermiere di 3ª classe.

Dopo quattro anni di permanenza nel coefficiente 180 è assegnato al coefficiente 202 con la qualifica di tecnico o infermiere di 2ª classe. In tale coefficiente permane otto anni, al termine dei quali è assegnato al coefficiente 229 con la qualifica di tecnico o infermiere di 1ª classe. L'assegnazione al coefficiente 229 può essere conseguita anche dopo almeno cinque anni di permanenza nel coefficiente 202, previo esame di idoneità.

Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, è assegnato al coefficiente 271 con la qualifica di tecnico o infermiere principale.

Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271, è assegnato al coefficiente 325 con la qualifica di tecnico capo o di infermiere capo.

All'atto della nomina in ruolo, l'infermiera fornita del diploma rilasciato da Scuola convitto professionale è assegnata al coefficiente 180 con la qualifica di infermiera diplomata in prova.

Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia, consegue la stabilità ed è assegnata al coefficiente 202 con la qualifica di infermiera diplomata.

Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 202 è assegnata al coefficiente 229 con la qualifica di capo sala. In tale coefficiente permane otto anni, al termine dei quali è assegnata al coefficiente 271 con la qualifica di capo sala principale. L'assegnazione al coefficiente 271 può essere conseguita anche dopo almeno cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, previo esame di idoneità.

Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271 è assegnata al coefficiente 325 con la qualifica di capo sala superiore.

All'atto della nomina in ruolo l'infermiera fornita di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice è assegnata al coefficiente 202 con la qualifica di vice capo sala in prova.

Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia, consegue la stabilità con la qualifica di vice capo sala.

Dopo tre anni dalla conferma a stabile, è assegnata al coefficiente 229 con la qualifica di capo sala. In tale coefficiente permane otto anni, al termine dei quali è assegnata al coefficiente 271 con la qualifica di capo sala principale. L'assegnazione al coefficiente 271 può essere conseguita anche dopo almeno cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, previo esame di idoneità.

Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271 è assegnata al coefficiente 325 con la qualifica di capo sala superiore.

Tutti i passaggi di qualifica, previsti dal presente articolo, sono subordinati al giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia.

Nei confronti delle ostetriche che permangono nel ruolo di carriera esecutiva ai sensi dell'articolo 18, comma secondo, della presente legge si osservano le norme previste dal presente articolo per le infermiere fornite di diploma di scuola-convitto professionale».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 26:

«Nella prima applicazione della presente legge, il personale tecnico ed infermieristico in servizio di ruolo nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore alla data del 1° novembre 1961 è inquadrato con l'osservanza delle norme seguenti:

1°) *Tecnici ed infermieri:*

a) il personale che abbia compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo, consegue la stabilità previo giudizio favorevole ai sensi del precedente articolo 24, ed è assegnato al coefficiente 180 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza a tale biennio;

b) il personale che si trovi nel coefficiente 180 rimane in tale coefficiente fino al compimento di sei anni di complessivo servizio dalla nomina, passando quindi al coefficiente 202;

c) coloro che si trovino nel coefficiente 180 con sei anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnati al coefficiente 202 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al sessennio;

d) coloro che si trovino nel coefficiente 202 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 14° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando quindi al coefficiente 229;

e) coloro che si trovino nel coefficiente 202 con 14 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnati al coefficiente 229 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza ai 14 anni;

f) coloro che si trovino assegnati al coefficiente 229 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 19° anno di complessivo servizio dalla nomina;

g) coloro che si trovino al coefficiente 229 con 19 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnati al coefficiente 271 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 19° anno.

2°) *Infermiere fornite di diploma rilasciato da scuola convitto:*

a) le infermiere che abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo conseguono la stabilità, previo giudizio favorevole di cui al precedente articolo 24, e sono assegnate al coefficiente 202 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza a tale biennio;

b) le infermiere che si trovino al coefficiente 202 rimangono in tale coefficiente fino al compimento di 7 anni di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 229;

c) coloro che si trovino al coefficiente 202 con anni 7, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 229 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al settennio;

d) coloro che si trovino al coefficiente 229 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 15° anno di complessivo ser-

vizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 271;

e) coloro che si trovino al coefficiente 229 con 15 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 271 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 15° anno;

f) coloro che si trovino assegnate al coefficiente 271 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 21° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 325;

g) coloro che si trovino assegnate al coefficiente 271 con 21 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 325 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 21° anno.

3°) *Infermiere fornite di abilitazione alla funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice:*

a) se abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo conseguono la stabilità, previo il giudizio favorevole di cui al precedente articolo 24, con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza a tale biennio;

b) se si trovino al coefficiente 202 rimangono in tale coefficiente fino al compimento di 5 anni di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 229;

c) se si trovino al coefficiente 202, con cinque anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 229 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al settennio;

d) se si trovino al coefficiente 229 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 13° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 271;

e) se si trovino al coefficiente 229 con tredici anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 271 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 13° anno;

f) se si trovino assegnate al coefficiente 271 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 19° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 325;

g) se si trovino assegnate al coefficiente 271 con 19 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina sono assegnate al coefficiente 325 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 19° anno.

Tutte le sopradette assegnazioni a coefficienti superiori sono subordinate al giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia.

Nei confronti delle ostetriche che permangono nel ruolo di carriera esecutiva ai sensi dell'articolo 18, comma secondo, della presente legge, si osservano le norme previste dal presente articolo per le infermiere fornite di diploma di scuola convitto professionale».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 27:

«Il personale tecnico appartenente al ruolo aggiunto di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 287, al compimento di almeno undici anni di anzianità nel ruolo stesso, è ammesso a partecipare ad apposito esame per l'ammissione alla qualifica cui è attribuito il coefficiente 229 del ruolo organico dei tecnici di carriera esecutiva».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 28:

«Le promozioni a bidello, custode, usciere o portantino di 2ª classe e di 1ª classe nel ruolo di cui all'annessa tabella *N* si conseguono, presso ciascuna Università o Istituto di istruzione superiore, a ruolo aperto mediante scrutinio di merito assoluto al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano compiuto, rispettivamente, due anni e sei anni di effettivo servizio nella carriera.

Le promozioni a bidello capo, custode capo, usciere capo, portantino capo sono conferite, presso ciascuna Università o Istituto, nei limiti di un terzo dei posti di ruolo assegnati a ciascuna Università o Istituto medesimi, intendendosi arrotondate all'unità le frazioni superiori a metà. Le promozioni stesse sono disposte con decreto del Rettore, ai sensi dell'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, e dopo almeno 4 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

Nei decreti ministeriali di ripartizione dei posti di ausiliario viene determinato, ove occorra, il numero dei posti riservati al personale portantino delle cliniche.

Nelle Università cui siano assegnati posti di portantino, le promozioni di cui al comma secondo del presente articolo vengono disposte separatamente per i posti di portantino e, rispettivamente, per quelli di bidello, custode e usciere.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale con dieci anni di servizio nella carriera è inquadrato presso ciascuna Università o Istituto con il coefficiente 180; il personale con sei anni di servizio nella carriera, con il coefficiente 173; il personale con due anni di servizio nella carriera, con il coefficiente 159.

L'eventuale maggiore anzianità è utile ai fini degli aumenti di stipendio nei singoli coefficienti».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 29:

«Al personale ausiliario del ruolo aggiunto delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore competono le qualifiche di bidello, custode, usciere, portantino di 3ª classe (coefficiente 151) e dopo tre anni di lodevole servizio quelle di bidello, custode, usciere, portantino di 2ª classe (coefficiente 159)».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 30:

«Il passaggio degli ausiliari di ruolo aggiunto del corrispondente ruolo organico ai sensi dell'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, è disposto, presso ciascuna Università o Istituto superiore, nei limiti delle disponibilità nei posti assegnati a ciascuna Università o Istituto medesimi.

Per le Università cui siano assegnati posti di portantino il passaggio predetto è disposto separatamente per i posti di portantino e, rispettivamente, per quelli di bidello, custode, usciere».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 31:

«Il personale ausiliario che, per effetto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1955, n. 448, passa nella qualifica iniziale del ruolo dei tecnici di carriera esecutiva s'intende, in ogni caso, collocato in soprannumero *ad personam* nel ruolo medesimo, ferma restando la indisponibilità del posto di ausiliario dal personale medesimo ricoperto all'atto del passaggio».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 32:

«Nella prima attuazione della presente legge, i nuovi posti di ruolo di ostetrica, di tecnico e di ausiliario sono ripartiti tra le cattedre, gli Istituti ed i servizi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Nella assegnazione dei posti sarà, peraltro, data precedenza alle cattedre, agli Istituti e ai servizi presso cui presti servizio personale di ruolo aggiunto o comunque non di ruolo».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 33:

«Il personale non di ruolo non insegnante comunque assunto e retribuito e nominato in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore, con qualifica anche salariale, da data anteriore al 1° dicembre 1957, è inquadrato nelle categorie di impiego statale non di ruolo di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale predetto abbia effettivamente esercitato le mansioni, con l'osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria e come appresso specificato:

Categoria I-*a*:

personale in possesso di laurea in ingegneria o in architettura che disimpegni mansioni direttive, di carattere essenzialmente tecnico presso gli Istituti ovvero presso gli Uffici tecnici.

Categoria I-*b*:

1°) personale in possesso di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in economia e commercio, o in scienze economico-marittime, o in scienze coloniali o in lettere, o in filosofia o in materie letterarie,

o in pedagogia o in lingue, letterature e istituzioni europee, che disimpegni mansioni direttive presso gli uffici delle Segreterie o degli Istituti;

2°) personale in possesso di laurea rilasciata da una delle Facoltà delle Università o degli Istituti di istruzione superiore cui il dipendente siasi iscritto a seguito del conseguimento della maturità classica, che disimpegni mansioni direttive nelle Biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Categoria II:

1°) personale in possesso del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da Istituti tecnici (sezione commerciale), ovvero del diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero del diploma di ragioniere e di perito commerciale, rilasciato da Istituto tecnico commerciale, che disimpegni mansioni di concetto (ragioneria) presso gli uffici delle Segreterie e degli Istituti;

2°) personale in possesso di diploma di Istituti secondari di 2° grado, che disimpegni mansioni di concetto (amministrative) presso gli uffici di Segreteria e degli Istituti;

3°) personale in possesso del diploma di geometra o di perito industriale, che disimpegni mansioni di concetto di carattere essenzialmente tecnico presso gli Istituti ovvero presso gli Uffici tecnici; per il personale in servizio negli Istituti può essere riconosciuto valido, in rapporto alle specifiche esigenze degli Istituti stessi, il diploma di abilitazione rilasciato da altro tipo di Istituto tecnico;

4°) personale in possesso del diploma di geometra o di perito industriale, che disimpegni mansioni di carattere essenzialmente tecnico, ad esso affidate dal professore in relazione alle necessità dell'insegnamento sperimentale e ai bisogni della ricerca scientifica;

5°) personale in possesso di un diploma di licenza di scuola secondaria di 2° grado, che disimpegni mansioni di concetto presso le biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Categoria III:

1°) personale che disimpegni mansioni esecutive negli uffici delle segreterie e degli Istituti o nelle biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, anche se eventualmente non in possesso del prescritto titolo di studio;

2°) personale che disimpegni mansioni proprie del personale tecnico (ivi comprese quelle di infermiere e di ostetrica) ad esso affidate dal professore in relazione alle necessità dell'attività universitaria anche se eventualmente non in possesso del prescritto titolo di studio.

Categoria IV:

personale che disimpegni mansioni ausiliarie, ivi compreso il personale portantino, presso qualsiasi ufficio delle Università e degli Istituti di istruzione superiore anche se eventualmente non in possesso di licenza elementare.

Per l'inquadramento nella categoria III degli infermieri, si prescinde dal possesso del certificato di cui alla legge 29 febbraio 1954, n. 1046, purché il servizio prestato sia riconosciuto lodevole.

Il servizio eventualmente prestato con mansioni proprie di categoria inferiore a quella per la quale viene disposto l'inquadramento è valutato per metà della sua durata.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si osservano anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti. Esse sostituiscono i commi primo e secondo dell'articolo 1 e modificano ed integrano gli articoli da 2 a 5 della legge 21 marzo 1958, n. 287, con effetto dalla data di applicazione della legge medesima.

Il personale che ritenga di avere titolo all'applicazione del presente articolo deve presentare apposita domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

BERRY, *Relatore*. Alla categoria *I-b*, la disposizione deve essere integrata in modo che dopo l'espressione « o in lingue, letterature ed istituzioni europee » venga inserita l'espressione: « o lingue e letterature straniere ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 33 con l'emendamento del Relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 34:

« L'indennità di profilassi di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 286, spetta al personale tecnico, di ruolo e non di ruolo, delle carriere direttive, di concetto ed

esecutiva (compresi gli infermieri) e della carriera degli ausiliari (compresi i portantini), in servizio presso Istituti clinici.

Per il personale delle carriere direttiva e di concetto la predetta indennità potrà essere fissata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, in misura pari, ma comunque non superiore, a quella stabilita per l'indennità di lavoro nocivo e rischioso dovuta al personale assistente in applicazione dell'articolo 18 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Al personale indicato nel comma primo del presente articolo che presti servizio presso Istituti, cattedre o servizi cui sia connesso un particolare rischio e che saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, spetta una indennità di lavoro nocivo e rischioso. La misura di tale indennità sarà stabilita con il predetto decreto ministeriale. La misura stessa non potrà essere superiore, nei confronti del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria, a quella prevista per l'indennità di profilassi e, nei confronti del personale delle carriere direttiva e di concetto, a quella prevista per il personale assistente.

Le indennità di profilassi e di lavoro nocivo e rischioso non sono comunque cumulabili.

L'indennità di lavoro notturno prevista dall'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 286, è fissata in lire 500 per ogni turno di servizio, e compete al personale delle carriere indicate nel primo comma del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dal 1° novembre 1961.

Sino all'emanazione dei decreti previsti dai precedenti commi secondo e terzo al personale interessato sarà corrisposta l'indennità di profilassi nella misura e con le condizioni previste in applicazione dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 286, salvo conguaglio in rapporto alle misure fissate con i predetti decreti».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 35:

«Il servizio di ruolo aggiunto riconosciuto al personale tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 marzo 1958, n. 287, è utile nel rispettivo ruolo organico per tutta la sua durata, ma in ogni caso per non più di sei anni, ai fini degli aumenti periodici di stipendio nel coefficiente immediatamente superiore all'iniziale».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 36:

« Sino a quando non saranno stati assegnati a ciascuna Università o Istituto di istruzione superiore posti di ruolo in numero corrispondente alle unità dipendenti non di ruolo o di ruolo aggiunto in servizio da data anteriore al 1° maggio 1961, il Ministro della pubblica istruzione può disporre, in rapporto a singole cessazioni dal servizio fra i dipendenti predetti, e su motivata richiesta delle Autorità accademiche, assunzioni di personale non di ruolo, con le condizioni e con le modalità previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni e col relativo trattamento economico.

In tal caso, tale facoltà non potrà essere esercitata oltre il 1° luglio 1968 ».

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Sarei contrario alla approvazione di questo articolo perché contiene una norma che contrasta con quelle di carattere generale. Noi abbiamo sempre affermato che non è possibile fare delle assunzioni straordinarie mentre in questo articolo tale principio viene ad essere infranto.

PRESIDENTE. Ritengo la quistione debba essere esaminata tenendo conto di una serie di altre considerazioni che attengano al principio dell'autonomia universitaria. Non si può, a mio avviso, limitare l'autonomia dell'amministrazione universitaria. Quando una determinata università comunica al Ministero che, ad esempio, è deceduto il bibliotecario di una certa Facoltà, deve avere anche la possibilità di provvedere alla nomina di un sostituto senza essere costretta ad attendere la decisione del Ministero, che potrebbe giungere dopo molto tempo con la conseguenza negativa di privare la facoltà di scienze di un bibliotecario a tempo indeterminato. Non si può lasciare un istituto universitario, ad esempio, senza bidello, solo perché il Ministero non ha mandato personale di ruolo.

BERLINGUER. Bisogna considerare però che la facoltà del Ministero dovrà essere esercitata entro il 1° luglio del 1968 !

PRESIDENTE. Se c'è una critica da fare all'articolo 36 è proprio quella che detto articolo contiene disposizioni che contrastano con il principio dell'autonomia universitaria, sicché le autorità accademiche devono soltanto limitarsi a segnalare, ad esempio, la mancanza del bidello senza per altro avere la possibilità di assumerne un altro.

BERRY, *Relatore*. Se mi consente, signor Presidente, collegandomi alla sua lodata attività diretta ad attuare un ampio decentramento amministrativo, propongo un emendamento diretto a far sì che le assunzioni vengano fatte dalle autorità accademiche.

PRESIDENTE. Qui probabilmente la spiegazione del decreto ministeriale sta nel fatto che il Ministro autorizza la nomina nell'ipotesi in cui non possa mandare il titolare di ruolo, sulla base di quanto stabilisce il primo comma.

BERLINGUER. In ogni caso, signor Presidente, mi pare eccessiva la proroga fino al 1° luglio 1968 della facoltà concessa al Ministero.

PRESIDENTE. Ella in sostanza, onorevole Berlinguer, è favorevole alla soppressione dell'ultimo comma di questo articolo?

JACOMETTI. Si tratta di un periodo di tempo di sette anni, signor Presidente. È mai possibile che in questo periodo non si riuscirà a coprire il posto vacante?

NANNUZZI. Fino a quando i ruoli non saranno adeguati al numero di questo personale, noi dobbiamo ammettere questa facoltà cioè la possibilità di sostituire l'unità che è venuta a mancare. In altri termini, il concetto deve essere quello di non diminuire i posti di organico. La norma si riferisce non soltanto al personale esecutivo ma a tutto il personale di ruolo.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. L'interpretazione dell'onorevole Nannuzzi mi sembra esatta. Però devo rilevare che può benissimo verificarsi che chi è assunto nel 1961 possa rimanervi fino alla fine dei suoi giorni.

NANNUZZI. La questione di fondo in sostanza è questa: non si vuol perdere nessun posto attualmente coperto, sia esso non di ruolo che di ruolo aggiunto. Se c'è una vacanza nei ruoli aggiunti o tra coloro che non sono di ruolo, bisogna consentire la suddetta facoltà, dimodoché, quando il Ministero si deciderà a formare i ruoli, nessun posto in ruolo verrà ad essere perduto.

PRESIDENTE. Se permettete, onorevoli colleghi, ad un professore di spiegare a questo riguardo situazioni dell'amministrazione universitaria, dirò che in ogni università, come è a tutti noto, esiste una biblioteca di facoltà, una serie di istituti o gruppi di materie, seminari, ecc., con personale addetto. Questo personale finora è stato sempre assunto e pagato dalle università *extra ordinem legum*. Cioè con i fondi assegnati agli istituti, invece di comperare ad esempio libri, si assume un bibliotecario, o altro personale per svolgere le mansioni inerenti al servizio di cui abbisogna l'università.

Si tratta certo di una situazione non perfetta direi dal punto di vista amministrativo e organizzativo. E il disegno di legge tende appunto a dare ordine in questo settore. Ma, stando al testo, possiamo dire che vi riuscirà con certezza? Ne dubito. Basta una semplice lettura degli articoli per rendersi conto delle probabili conseguenze di una pura e semplice applicazione delle norme al nostro esame.

Con l'articolo 1 si provvede alla istituzione di ruoli organici per la formazione dei ruoli di bibliotecario, per le biblioteche di facoltà, seminari, istituti scientifici, ecc. Ma esaminando le tabelle *C* e *D* annesse constatiamo che sono previsti in tutto 45 posti direttivi e 250 posti per la carriera di concetto.

Allo stato attuale delle cose di impiegati che con funzioni direttive coprono questi posti ve ne sono molto di più di 45. Le università sono 25 e da sole, con le facoltà e gli istituti di cui ho parlato, assorbono molto più di 45 persone. Ne consegue, per forza di cose, che questi 45 saranno assegnati ad alcune e ad altre no. Cosa succederà? Una cosa semplice; che molti posti rimarranno scoperti anche se vi è la speranza che successivamente con la graduale attuazione del piano della scuola i ruoli potranno essere ampliati.

Poniamo ora il caso che al mio istituto uno di questi impiegati deceda o vada in pensione o venga in ogni modo a mancare. Essendo il mio istituto di secondo piano, non ha avuto la fortuna di vedersi assegnato nessuno tra questi 45, con la ovvia conseguenza che da un lato il Ministero non sostituisce la persona che è venuta a mancare (non essendo stata mai assegnata!) e dall'altro il mio istituto non ha la facoltà di assumere un sostituto. Perché questa contraddizione? Probabilmente perché negando l'assunzione diretta all'università il Ministero vuole esercitare un controllo per vedere se è possibile sostituire la persona mancante con qualche elemento che faccia parte dei ruoli organici.

BERRY, *Relatore*. Effettivamente le autorità accademiche dovrebbero avere una mag-

giore autonomia in questo campo. Ciò si potrebbe ottenere ad esempio sostituendo il verbo « può disporre » con un'altra formula che indichi che il Ministero deve essere interpellato, ma che l'assunzione viene decisa in ogni caso dall'autorità accademica.

Se la Commissione è concorde, potrei presentare anche un emendamento in tal senso.

JACOMETTI. Sono d'accordo su ciò. Vorrei però richiamare l'attenzione della Commissione su un altro punto: quello che si riferisce alla data del 1° luglio 1968, di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, che mi sembra alquanto cotradditoria. I casi infatti sono due: o non si riuscirà mai ad integrare il personale occorrente con quello di ruolo oppure vi si riuscirà. Nell'uno e nell'altro caso non vedo quale utilità possa avere questo termine prefissato di 7 anni.

BERRY, *Relatore*. Anch'io condivido questa obiezione.

PRESIDENTE. Certo è così, ma credo che il limite di sette anni di cui all'ultimo comma dell'articolo sia da ricollegare con gli stanziamenti previsti dal piano della scuola.

Chiedo ad ogni modo all'onorevole Jacometti se propone la soppressione formale dell'ultimo comma dell'articolo 36, nei confronti della quale il relatore e il rappresentante del Governo non si sono dichiarati contrari.

JACOMETTI. Chiedo senz'altro la soppressione del comma.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allora alla votazione. Il relatore propone al primo comma dell'articolo 36 di sostituire le parole « il Ministro della pubblica istruzione può disporre » con le altre « le autorità accademiche possono disporre ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

L'onorevole Jacometti propone di sopprimere l'intero secondo comma dell'articolo.

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il testo definitivo dell'articolo 36:

« Sino a quando non saranno stati assegnati a ciascuna Università o Istituto di istruzione superiore posti di ruolo in numero corrispondente alle unità dipendenti non di ruolo o di ruolo aggiunto in servizio da data anteriore al 1° maggio 1961, le autorità accademiche in rapporto a singole cessazioni dal servizio fra i dipendenti predetti, possono procedere ad assunzione di personale non di ruolo, con le condizioni e con le modalità previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni e col relativo trattamento economico ».

(*È approvato*).

Poiché ai rimanenti articoli non sono stati presentati emendamenti li porrò successivamente in votazione.

ART. 37.

I ruoli organici del personale calcolatore, del personale tecnico e del personale ausiliario degli Osservatori astronomici di cui alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, e successive modificazioni, sono sostituiti, con effetto dal 1° novembre 1959, con quelli di cui alle annesse tabelle *O*, *P* e *Q*.

Per i posti vacanti nei ruoli di cui al precedente comma valgono, se ed in quanto necessario, le norme di cui all'articolo 13 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 38.

Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo dei calcolatori degli Osservatori astronomici avvengono:

a) a calcolatore aggiunto, dopo un triennio di effettivo servizio nella qualifica di vice calcolatore, compreso il servizio di prova;

b) a calcolatore, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di calcolatore aggiunto;

c) a primo calcolatore, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di calcolatore;

d) a calcolatore capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di primo calcolatore.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del competente direttore di Osservatorio.

(*È approvato*).

ART. 39.

I vice calcolatori, i calcolatori aggiunti e i calcolatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno in-

quadrati nella qualifica corrispondente a quella organicamente rivestita alla predetta data, conservando l'anzianità di servizio maturata in quest'ultima qualifica.

I vincitori del concorso indetto per la promozione al grado IX del soppresso ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, saranno inquadrati nella qualifica di calcolatore mantenendo ferma l'anzianità loro assegnata nella qualifica stessa in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del citato decreto presidenziale n. 4.

(*È approvato*).

ART. 40.

Per lo sviluppo di carriera del personale tecnico di carriera esecutiva degli Osservatori astronomici si osservano le norme previste dall'articolo 24 della presente legge per il personale tecnico di carriera esecutiva delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Nei confronti del personale della predetta carriera degli Osservatori astronomici presentemente in servizio si osservano le norme di cui all'articolo 26 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 41.

Le promozioni a custode o usciere di 2ª classe e di 1ª classe nel ruolo degli ausiliari degli Osservatori astronomici, si conseguono, a ruolo aperto, mediante scrutinio di merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano compiuto rispettivamente due anni e sei anni di effettivo servizio nella carriera.

La promozione a custode o usciere capo è conferita ai sensi dell'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, e dopo almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale con dieci anni di servizio nella carriera è inquadrato col coefficiente 180; il personale con sei anni di servizio nella carriera, con il coefficiente 173; il personale con due anni di servizio nella carriera, con il coefficiente 159.

L'eventuale maggiore anzianità è utile ai fini degli aumenti di stipendio nei singoli coefficienti.

(*È approvato*).

ART. 42.

Il Ministro della pubblica istruzione può assegnare a ciascun Osservatorio astronomico, all'Osservatorio vesuviano e al Giardino coloniale di Palermo, non più di una unità dai ruoli organici delle carriere di concetto delle segreterie universitarie e dal ruolo organico della carriera esecutiva delle segreterie medesime per la tenuta dell'amministrazione e della contabilità.

(*È approvato*).

ART. 43.

Il Ministro della pubblica istruzione può, per esigenze di servizio, sentito il parere del rettore e del direttore interessati, disporre il trasferimento di tecnici coadiutori e di tecnici di carriera esecutiva, assegnati a cattedre di astronomia, qualunque sia la qualifica da essi rivestita, dai ruoli di cui alle tabelle *F* ed *M* a quelli, rispettivamente, dei calcolatori e dei tecnici di carriera esecutiva degli Osservatori astronomici e viceversa.

Il trasferimento di cui al presente articolo è subordinato alla disponibilità di posti in organico.

Nel passaggio di ruolo di cui al primo comma il tecnico conserva la qualifica e la anzianità maturata nel ruolo di provenienza che è utile agli effetti della progressione economica e di carriera.

(*È approvato*).

ART. 44.

Il posto di ruolo di segretario contabile-economo del Giardino coloniale di Palermo di cui alla legge 23 maggio 1952, n. 632, è soppresso.

Nella prima applicazione della presente legge, il titolare del predetto posto sarà inquadrato nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, alla qualifica che gli competerà in base alla anzianità di ruolo maturata, anzianità che è utile per l'ulteriore progressione in carriera. La promozione del predetto titolare alla qualifica di primo segretario sarà disposta, in deroga all'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per anzianità congiunta al merito.

(*È approvato*).

ART. 45.

Sono istituiti, con effetto dal 1° novembre 1962, presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli:

a) ruolo degli ingegneri degli uffici tecnici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (carriera direttiva);

b) ruolo dei tecnici coadiutori per gli uffici tecnici predetti (carriera di concetto);

c) ruolo dei tecnici laureati per gli Osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano (carriera direttiva);

d) ruolo dei tecnici coadiutori per gli Osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano (carriera di concetto).

La dotazione organica dei ruoli di cui al precedente comma è determinata nelle tabelle *R*, *S*, *T*, *U*, annesse alla presente legge.

Al personale di cui al presente articolo, si applicano, per la immissione in ruolo, lo stato giuridico, lo sviluppo di carriera, le norme che vigono al medesimo titolo per gli impiegati civili dello Stato. È fatta, peraltro, salva nei confronti del personale medesimo l'osservanza delle disposizioni particolari contenute negli articoli seguenti.

Nei confronti del personale di cui alle lettere *a*) e *b*) si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 e successive integrazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

ART. 46.

I posti del ruolo degli ingegneri e del ruolo dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici sono assegnati dal Ministro della pubblica istruzione alle Università e Istituti d'istruzione superiore in rapporto all'entità dei relativi complessi edilizi.

(*È approvato*).

ART. 47.

Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo degli ingegneri degli uffici tecnici universitari avvengono:

a) a Ingegnere aggiunto di I classe, dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di Ingegnere aggiunto di II classe compreso il periodo di prova;

b) a Ingegnere di III classe dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica di Ingegnere aggiunto di I classe;

c) a Ingegnere di II classe dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di Ingegnere di III classe;

d) a Ingegnere di I classe dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di Ingegnere di II classe.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione della Università o Istituto superiore, su motivata proposta del Rettore.

(*È approvato*).

ART. 48.

Per le promozioni nel ruolo dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici universitari si osservano le norme previste nell'articolo 11, comma primo, della presente legge per i tecnici coadiutori degli istituti universitari.

Per le promozioni stesse occorre il giudizio favorevole del Consiglio d'Amministrazione dell'Università o Istituto superiore, su motivata proposta del capo dell'ufficio tecnico o, in mancanza, del Direttore amministrativo.

(*È approvato*).

ART. 49.

Nella prima applicazione della presente legge, metà dei posti del ruolo degli Ingegneri sono conferiti mediante concorso, da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data dal 1° novembre 1962, funzioni di Ingegnere dell'Ufficio tecnico e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per quanto concerne il ruolo dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici, nei confronti del personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali per almeno un biennio alla data predetta funzioni proprie del ruolo stesso e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

Nei confronti del personale che venga immesso ai sensi dei precedenti commi nei ruoli indicati nei commi medesimi l'anzianità maturata nel ruolo cui attualmente appartiene con qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficente 202, sarà utile per due terzi e, comunque, per non più di quattro anni complessivi ai fini della progressione di carriera. Coloro peraltro, che nel ruolo di provenienza abbiano maturato, alla data del 1° novembre 1962 un'anzianità di servizio di almeno 10 anni conserveranno lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera di provenienza con l'anzianità conseguita nel coefficiente stesso.

(*È approvato*).

ART. 50.

Per le promozioni nel ruolo dei tecnici laureati e in quello dei tecnici coadiutori degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste negli articoli 6 e 11 della presente legge, rispettivamente, per i tecnici laureati e per i tecnici coadiutori degli istituti universitari.

Le promozioni sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione su motivata proposta del Direttore dell'Osservatorio e sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero.

(*È approvato*).

ART. 51.

I posti di ruolo di cui all'articolo 45 debbono essere messi a concorso entro un anno dalla loro istituzione o vacanza.

Alle esigenze funzionali annesse ai posti disponibili nei ruoli di cui al comma precedente può provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, mediante il conferimento di incarichi da disporsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Ai titolari degli incarichi di cui al precedente comma è attribuito un compenso mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle disposizioni vigenti per la categoria del personale statale non di ruolo corrispondente alla carriera cui appartengono i posti relativi all'incarico.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo, o al rientro in servizio del titolare sostituito.

(*È approvato*).

ART. 52.

Le disposizioni di cui all'articolo 32 si applicano, con effetto dal 1° luglio 1962, anche nei confronti del personale non di ruolo non insegnante comunque assunto e denominato in servizio nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore, anche con qualifica salariale da data posteriore al 30 novembre 1957, ma comunque anteriore al 1° maggio 1961.

Non si osserva, nei confronti del predetto personale, il disposto del terzo comma dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, numero 287.

(*È approvato*).

ART. 53.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge – salvo per la parte relativa agli articoli 45 e seguenti per la quale si provvederà con gli ordinari stanziamenti di bilancio – si farà fronte mediante utilizzazione delle quote destinate agli scopi di cui alla legge medesima sui fondi accantonati per il finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.

I fondi di cui al precedente comma, eventualmente non utilizzati in ciascuno esercizio, potranno essere utilizzati, in deroga alle vigenti norme, anche negli esercizi successivi con la medesima destinazione di cui alla presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 54.

Le norme della presente legge, salvo diverse disposizioni contenute nei singoli articoli, si applicano con effetto dal 1° novembre 1961.

(*È approvato*).

Passiamo alle tabelle annesse. Ne do lettura.

Alle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*, *L*, non sono stati presentati emendamenti.

Le pongo in votazione:

TABELLA *A*.

RUOLO ORGANICO DEI CONSERVATORI DEI MUSEI DELLE SCIENZE E DEI CURATORI DEGLI ORTI BOTANICI UNIVERSITARI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Conservatore o Curatore di 1ª classe	70 (*a*)
402	Conservatore o Curatore di 2ª classe	
325	Conservatore o Curatore di 3ª classe	
271	Conservatore o Curatore aggiunto	
229	Vice Conservatore o Vice Curatore	

(*a*) Tre posti di Conservatore sono riservati: uno per il Museo di Storia della Scienza di Firenze, uno per il Museo annesso all'Osservatorio Astronomico di Roma e uno per l'Istituto papirologico « Girolamo Vitelli » di Firenze; un posto di Curatore è riservato per il Giardino Coloniale di Palermo in sostituzione del posto di Vice Direttore Agronomo. Nel predetto posto di Curatore, nella prima applicazione della presente legge, sarà inquadrato, con assegnazione al coefficiente che gli spetterà in base all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza e con la conservazione, « *ad personam* », della qualifica di cui è in possesso, il Vice Direttore Agronomo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvata*).

TABELLA *B*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI TECNICI LAUREATI PER GLI ISTITUTI UNIVERSITARI

Coefficiente	Qualifica		Numero dei posti
550	Tecnico laureato capo	dal 1°/11/1961	200
500	Tecnico laureato principale	» 1°/ 7/1962	400
402	Tecnico laureato di 1ª classe	» 1°/ 7/1963	500
325	Tecnico laureato di 2ª classe	» 1°/ 7/1964	600
271	Tecnico laureato di 3ª classe	» 1°/ 7/1965	700
		» 1°/ 7/1966	800
		» 1°/ 7/1967	900
		» 1°/ 7/1968	1.000

(*È approvata*).

TABELLA *C*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE DI FACOLTA' E SCUOLE DEI SEMINARI E DEGLI ISTITUTI SCIENTIFICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Bibliotecario di 1ª classe	6
402	Bibliotecario di 2ª classe	9
325	Bibliotecario di 3ª classe	30
271	Bibliotecario aggiunto	
229	Vice bibliotecario	
		45

Nota — Il posto organico della Biblioteca della Scuola Normale Superiore di Pisa, istituito con la legge 24 luglio 1957, n. 756, è soppresso. Nella prima applicazione della presente legge, il titolare del posto medesimo sarà inquadrato nel ruolo organico di cui alla presente tabella, nella qualifica che gli competerà in base all'anzianità di ruolo maturata, anzianità che è utile per l'ulteriore progressione in carriera.

(*È approvata*).

TABELLA *D*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEGLI AIUTO BIBLIOTECARI ADDETTI ALLE BIBLIOTECHE DI FACOLTA' E SCUOLE, DEI SEMINARI E DEGLI ISTITUTI SCIENTIFICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Aiuto bibliotecario superiore	20
325	Aiuto bibliotecario principale	50
271	Aiuto bibliotecario	65
229	Aiuto bibliotecario aggiunto	115
202	Aiuto vice bibliotecario	
		250

(*È approvata*).

TABELLA *E*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Segretario principale	20
325	Primo segretario	45
271	Segretario	80
229	Segretario aggiunto	105
202	Vice segretario	
		250

(*È approvata*).

TABELLA *F*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI TECNICI COADIUTORI

Coefficiente	Qualifica		Numero dei posti
402	Tecnico coadiutore capo di 1ª classe	dal 1°/11/1961	240
325	Tecnico coadiutore di 1ª classe	» 1°/ 7/1962	400
271	Tecnico coadiutore di 2ª classe	» 1°/ 7/1963	500
229	Tecnico coadiutore di 3ª classe	» 1°/ 7/1964	600
202	Tecnico coadiutore aggiunto	» 1°/ 7/1965	700
		» 1°/ 7/1966	800
		» 1°/ 7/1967	900
		» 1°/ 7/1968	1.000

(*È approvata*).

TABELLA *G*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DELLE OSTETRICHE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Ostetrica capo	100 (*a*)
325	Ostetrica di 1ª classe	
271	Ostetrica di 2ª classe	
229	Ostetrica di 3ª classe	
202	Ostetrica aggiunta	

(*a*) Un posto è riservato alla Scuola di Ostetricia di Venezia.

(*È approvata*).

TABELLA *H*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Direttore amministrativo di 1ª classe	12
500	Direttore amministrativo di 2ª classe	26
402	Direttore di Sezione	40
325	Consigliere di 1ª classe	187
271	Consigliere di 2ª classe	
229	Consigliere di 3ª classe	
		265

(*È approvata*).

TABELLA *I*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA SPECIALE DEL PERSONALE DI RAGIONERIA DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
	CARRIERA DIRETTIVA	
500	Direttore di ragioneria	5
402	Ragioniere principale	22
325	Primo ragioniere	50
	CARRIERA DI CONCETTO	
271	Ragioniere	78
229	Ragioniere aggiunto	115
202	Vice ragioniere	
		270

Nota — A non più di due direttori di ragioneria possono, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, essere conferite funzioni ispettive con la qualifica di ispettore superiore di ragioneria. Gli emolumenti relativi faranno carico agli stanziamenti propri della Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

(*È approvata*).

TABELLA *L*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Archivista capo	120
229	Primo archivista	230
202	Archivista	400
180	Applicato	840
157	Applicato aggiunto	
		1.590

(*È approvata*).

Do lettura della tabella *M*:

TABELLA *M*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE TECNICO COMPRESI GLI INFERMIERI DELLE UNIVERSITA E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Infermiera capo sala superiore	3.100
271	Tecnico o infermiere principale Infermiera capo sala principale	
229	Tecnico o infermiere di 1ª classe Infermiera capo sala	
202	Infermiera diplomata Infermiera Vice capo sala Tecnico o infermiere di 2ª classe	
180	Tecnico o infermiera di 3ª classe Infermiera diplomata in prova	
157	Tecnico o infermiere in prova	

L'onorevole Nannuzzi propone di modificare il coefficente 325 come segue: « Coefficente 325 tecnico superiore o infermiere capo, infermiera caposala ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la tabella *M* con le modifiche testé approvate:

TABELLA *M*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA
DEL PERSONALE TECNICO COMPRESI GLI INFERMIERI DELLE UNIVERSITA'
E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Tecnico superiore o infermiere capo Infermiera capo sala superiore	3.100
271	Tecnico o infermiere principale Infermiera capo sala principale	
229	Tecnico o infermiere di 1ª classe Infermiera capo sala	
202	Infermiera diplomata Infermiera Vice capo sala Tecnico o infermiere di 2ª classe	
180	Tecnico o infermiera di 3ª classe Infermiera diplomata in prova	
157	Tecnico o infermiere in prova	

(*È approvata*).

Do lettura delle rimanenti tabelle che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione, avvertendo che alla tabella *P*, come conseguenza dell'emendamento già approvato, occorre aggiungere: « coefficente 325 tecnico capo ».

TABELLA *N*.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO
DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Bidello capo, custode capo, usciere capo, portantino capo	4.700 (*a*)
173	Bidello, custode, usciere, portantino di 1ª classe	
159	Bidello, custode, usciere, portantino di 2ª classe	
151	Bidello, custode, usciere, portantino di 3ª classe	

(*a*) I posti di ruolo sono aumentati di 50 unità in ognuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1968-69 sino a raggiungere, da tale esercizio, il numero di 5.050.

Le promozioni alle qualifiche cui è connesso il coefficiente 180 sono conferite, presso ciascuna Università o Istituto di istruzione superiore, nei limiti previsti dall'articolo 28 secondo comma, della presente legge.

(*È approvata*).

TABELLA *O*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO
DEI CALCOLATORI DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Calcolatore capo	18 (*a*)
325	Primo calcolatore	
271	Calcolatore	
229	Calcolatore aggiunto	
202	Vice calcolatore	

(*a*) Un posto è riservato all'Osservatorio vesuviano.

(*È approvata*).

TABELLA *P*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA
DEL PERSONALE TECNICO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Tecnico capo	28 (*a*)
271	» principale	
229	» di 1ª classe	
202	» di 2ª classe	
180	» di 3ª classe	
157	» in prova	

a) Sono compresi: 1) un posto per l'Osservatorio vesuviano; 2) un posto per l'Erbario Coloniale di Firenze; 3) un posto per la Collezione Elmintologica centrale italiana, in sostituzione del posto di curatore; 4) un posto per il Giardino coloniale di Palermo, in sostituzione di quello di capo coltivatore.

Nei posti di cui ai numeri 3) e 4) saranno inquadrati, nella prima applicazione della presente legge, rispettivamente, il curatore della predetta Collezione e il capo coltivatore del Giardino coloniale in servizio di ruolo alla data del 1° novembre 1961. L'inquadramento per il quale si prescinde, ove occorra, dal possesso del prescritto titolo di studio, comporta l'assegnazione alla qualifica che spetterà in base alla anzianità di ruolo già maturata alla predetta data.

(*È approvata*).

TABELLA *Q*.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO
DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Custode capo, usciere capo	12
173	Custode, usciere di 1ª classe	23
159	Custode, usciere di 2ª classe	
151	Custode, usciere di 3ª classe	
		35

Sono compresi: 1) i due posti del ruolo del personale ausiliario dell'Osservatorio Vesuviano che viene pertanto soppresso, ferma restando l'assegnazione dei posti stessi all'Osservatorio predetto; 2) un posto di custode per l'Erbario coloniale di Firenze e due posti di custode per il Giardino Coloniale di Palermo.

(*È approvata*).

TABELLA *R*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI INGEGNERI DEGLI UFFICI TECNICI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Ingegneri di 1ª classe	20
402	Ingegneri di 2ª classe	
325	Ingegneri di 3ª classe	
271	Ingegnere aggiunto di 1ª classe	
229	Ingegnere aggiunto di 2ª classe	

(*È approvata*).

TABELLA *S*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO
DEI TECNICI COADIUTORI DEGLI UFFICI TECNICI UNIVERSITARI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Tecnico coadiutore capo	80
325	Tecnico coadiutore di 1ª classe	
271	Tecnico coadiutore di 2ª classe	
229	Tecnico coadiutore di 3ª classe	
202	Tecnico coadiutore aggiunto	

(*È approvato*).

TABELLA *T*.

RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI TECNICI LAUREATI
PER GLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E PER L'OSSERVATORIO VESUVIANO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
550	Tecnico laureato capo	18
500	Tecnico laureato principale	
402	Tecnico laureato di 1ª classe	
325	Tecnico laureato di 2ª classe	
271	Tecnico laureato di 3ª classe	

(*È approvato*).

TABELLA *U*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO
DEI TECNICI COADIUTORI DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI
E DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Tecnico coadiutore capo	24
325	Tecnico coadiutore di 1ª classe	
271	Tecnico coadiutore di 2ª classe	
229	Tecnico coadiutore di 3ª classe	
202	Tecnico coadiutore aggiunto	

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato:

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici » (3221):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baroni, Berlinguer, Berry, Bozzi, Caprara, Carcaterra, Colleselli, Corona Achille D'Onofrio, Foderaro, Gullo, Jacometti, Laconi, Li-Causi, Luzzatto, Misasi Riccardo, Nannuzzi, Piccoli, Resta, Rocchetti, Santarelli, Targetti e Tesauro.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI